

47^a FIERA DEI FIORI -MONTICELLI D'ONGINA (PC) MERCATINI 19/20 MAGGIO 2018

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1-

La manifestazione 47^a FIERA DEI FIORI è organizzata dal COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) (di seguito ORGANIZZATORE). La segreteria Espositori dei Mercatini è affidata all'Agenzia Cinzia Miraglio (Tel 0373/85684 – 335/6196576) Via Cavour, 9 – CREMA – P.I. 01123100198 – CF: MRGCNZ62E56L219Z (di seguito AGENZIA)

-Art. 2-

L'ALLESTIMENTO dello spazio deve essere fatto dalle ore 7.00 si Sabato. Gli espositori sono pregati al loro arrivo di telefonare al 335/6196576 per avere il numero del proprio spazio.

L'allestimento e l'arredamento degli spazi è a carico dei singoli espositori e dovrà avvenire in modo da non nuocere all'estetica degli stands vicini e da non arrecare danno o molestie ad altri espositori. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità delle norme CEI, al D.P.R. 547/55 legge 186 e legge 46/90. SONO GRADITI I GAZEBI BIANCHI.

-Art. 3 –

L'ORGANIZZATORE provvede alla fornitura di energia elettrica DOVE RICHIESTA come da contratto inviato (**portare una prolunga di qualche metro e una riduzione per presa industriale**). La quantità di energia elettrica assegnata ad ogni espositore è di MAX 3 KW da 220 vv. Ogni richiesta di maggiore potenza dovrà essere comunicato tempestivamente all'AGENZIA.

-Art. 4-

L'assegnazione dei posti sarà effettuata dall'AGENZIA a pagamento avvenuto entro e non oltre il 30 APRILE 2018. L'AGENZIA garantisce un servizio di vigilanza negli orari di chiusura della manifestazione (DOVE RICHIESTA come da contratto inviato).

-Art. 5 –

Il DISALLESTIMENTO dello spazio deve avvenire dopo orario di chiusura. Terminata la manifestazione gli spazi devono essere sgomberati e i rifiuti devono essere destinati negli appositi luoghi indicati dall'AGENZIA. Eventuali danneggiamenti sono a carico dell'espositore.

-Art. 6 -

In caso di **mancata partecipazione** e indipendentemente da qualsiasi causa che potesse determinarla non comporterà alcun rimborso. La rinuncia, o la mancata occupazione dei posti assegnati dà facoltà all'AGENZIA di disporre liberamente delle aree relative e/o assegnarle ad altri espositori.

-Art. 7 -

Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in pubblici locali, è esplicitamente vietato:

- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere durante l'orario di apertura della manifestazione;
- non rispettare gli orari di apertura della manifestazione

(la mancata osservanza di questo divieto comporterà l'applicazione di una penale di € 150,00 + IVA 22%).

-Art. 8-

L'espositore deve rispettare, in caso di vendita di prodotti al dettaglio, ogni norma di Legge prevista per detta attività e si impegna infine ad assicurare che tutto il personale addetto alla distribuzione e manipolazione di prodotti alimentari, sia in regola con le norme vigenti in materia.

-Art. 9-

L'espositore inoltre solleva ad ogni effetto l'AGENZIA da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.

-Art. 10-

L'AGENZIA declina ogni responsabilità per danni a persone, cose e animali da chiunque e in qualsiasi modo provocati.

-Art. 11-

Per ogni controversia si intende territorialmente competente il foro di Cremona.